

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 1952

(68ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

INDI

dei Vice Presidenti PEZZINI e BARBARESCHI

INDICE

Disegni di legge :

(Discussione)

« Estensione delle feste infrasettimanali al personale addetto all'assistenza degli ammalati che presta la sua opera in qualunque giorno dell'anno » (N. 1977) :

MOMIGLIANO, <i>relatore</i>	Pag. 814
MIGLIORI, <i>Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica</i>	815
PALUMBO	816
PISCITELLI	816, 818, 820
MONALDI	817
BOLOGNESI	817
VENDITTI	818
BARBARESCHI	818
D'ARAGONA	819
DEL Bo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	819, 820

(Discussione ed approvazione)

« Provvedimenti vari in materia di assegni familiari » (N. 2080) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

GRAVA, <i>relatore</i>	Pag. 820, 823, 824
DEL Bo, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	822, 824, 825
FIORE	823, 824, 825
PISCITELLI	823, 824
VENDITTI	825

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bei, Bitossi, Bolognesi, Bosco Lucarelli, Braccesi, D'Aragona, Farina, Grava, Labriola, Macrelli, Mariani, Momigliano, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Piscitelli, Putinati, Tambarin, Venditti, Vigiani, Zane, Fiore e Sacco.

Intervengono l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, onorevole Migliori, e il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, onorevole Del Bo.

Discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Boccassi e Palumbo Giuseppina: « Estensione delle feste infrasettimanali al personale addetto all'assistenza degli ammalati che presta la sua opera in qualunque giorno dell'anno » (N. 1977).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione delle feste infrasettimanali al personale addetto all'assistenza degli ammalati che presta la sua opera in qualunque giorno dell'anno ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Nelle giornate non domenicali che siano dichiarate festive ad ogni effetto, il personale in genere in servizio presso gli ospedali civili e psichiatrici è libero dal servizio col trattamento economico previsto per le domeniche.

Il personale infermieristico e quello addetto all'assistenza ausiliaria degli ammalati che per ragioni inerenti all'esercizio, deve tuttavia prestare servizio nelle suddette giornate, ha diritto ad un corrispondente riposo da godere, di massima, compatibilmente con le esigenze del servizio, entro 30 giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita, e nel caso che l'esigenza del servizio non permetta tale riposo, le amministrazioni sono tenute al pagamento doppio della giornata festiva.

MOMIGLIANO, *relatore*. Il disegno di legge dei senatori Boccassi e Palumbo mira ad estendere al personale addetto all'assistenza degli ammalati che presta la sua opera in qualunque giorno dell'anno, il riconoscimento delle feste infrasettimanali ed il conseguente relativo trattamento.

L'estensione di un diritto ormai riconosciuto a favore della grandissima maggioranza della classe lavoratrice, ed acquisito pertanto alla coscienza universale, l'estensione cioè alle minoranze che o per insufficienza di forza sindacale o per particolari resistenze dei datori di lavoro ne sono finora state escluse, pare cosa così ovvia e basata su un elementare senso di giustizia che il relatore pensava potesse essere accolta senza riserve e senza obiezioni, potrei dire per acclamazione.

Invece al primo affacciarsi del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Boccassi e Palumbo alla nostra Commissione il Sottosegretario per il lavoro, onorevole Raja, prospettò alcuni dubbi e alcune obiezioni che era doveroso esaminare attentamente.

Pregato dal relatore di formulare in modo preciso le sue osservazioni, l'onorevole Raja, con lettera del 23 corrente (35607/1/163 U. C.), ha esposto il suo pensiero in questi termini:

« Non sembra, innanzi tutto molto preciso il campo di applicazione del disegno di legge di cui trattasi; appare, infatti, palese la discordanza fra quanto è detto nella relazione illustrativa (dove si parla del personale infermieristico) e la dizione del primo e secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge.

« A parte tale osservazione che renderebbe necessaria se non altro, una completa revisione del testo della proposta, l'emanazione di una siffatta legge costituirebbe l'unica eccezione al sistema vigente per il quale si demanda alla contrattazione collettiva o ai regolamenti rispettivamente per le aziende private e gli enti pubblici la disciplina del trattamento economico delle festività infrasettimanali

« Non sembra inoltre che possa essere richiamata come precedente l'emanazione della legge 29 ottobre 1949, n. 827, in quanto detta legge si riferisce a dipendenti statali il cui rapporto di lavoro è sempre regolato per legge.

« Penso che forse sarebbe il caso di mantenere anche per questa categoria il sistema oggi in atto per gli altri lavoratori lasciando così la disciplina della materia alle norme contrattuali o regolamentari ».

Non mi pare che le obiezioni del Sottosegretario al lavoro siano di tale rilievo da poter indurre la Commissione a rigettare il disegno di legge in esame.

1) La prima obiezione è semplicemente di forma. È quanto meno esagerato dire necessaria proprio una completa revisione del testo della proposta per la discordanza, che il Sottosegretario crede di rilevare, tra quanto è detto nella relazione illustrativa e la dizione del primo e secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge circa il campo di applicazione del disegno stesso: nella relazione si parla di infermieri e del rimanente personale addetto all'assistenza ausiliaria.

Nel testo dell'articolo unico è detto al comma 1°: il personale in genere in servizio presso ospedali civili e psichiatrici; al comma 2°: il personale infermieristico e quello addetto all'assistenza ausiliaria degli ammalati.

Mi pare che sostanzialmente c'è perfetta coincidenza tra queste espressioni e che quindi esse siano equivalenti; 2) non è esatto che questa legge costituirebbe un'eccezione alla norma di lasciare questa materia e le materie affini alla

contrattazione collettiva o ai regolamenti per le aziende private e gli enti pubblici.

Non c'è affatto una norma di questo genere: molte conquiste della classe operaia sono avvenute per l'azione e la forza dei Sindacati e sono state sancite attraverso i contratti di lavoro o con convenzioni tra le parti; ma altre conquiste sono state l'espressione di una determinata atmosfera politica e sono state sancite in virtù di leggi dello Stato.

Si può dire che il disegno di legge che abbiamo in esame, pure riferendosi a dipendenti non statali ma di enti pubblici e magari anche privati (perchè il beneficio di questa legge dovrà estendersi anche al personale infermieristico e di assistenza sanitaria delle cliniche private) sia una derivazione logica della legge 27 maggio 1949, n. 260: « Disposizioni in materia di ricorrenze festive ». Questa legge contiene una confutazione delle osservazioni mosse dall'onorevole Raja, il quale non vorrebbe neppure il richiamo fatto dai proponenti onorevoli Boccassi e Palumbo alla legge 29 ottobre 1949, n. 827, che estende ai ferrovieri il trattamento per le giornate festive infrasettimanali perchè, egli dice, per i dipendenti statali il rapporto di lavoro è sempre regolato per legge. Con ciò si vorrebbe affermare che per i dipendenti non statali non la legge dovrebbe intervenire ma la contrattazione tra le parti. Invece la citata legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle « Disposizioni in materia di ricorrenze festive » all'articolo 5 fa obbligo dell'applicazione delle disposizioni in materia di retribuzione delle giornate festive, e di maggiorazione della retribuzione in dette giornate quando viene prestata l'opera, tanto allo Stato quanto agli enti pubblici ed agli imprenditori.

Questo dimostra che non c'è affatto una norma che separi la materia degli interventi della legge da quella delle contrattazioni collettive. E siccome il disegno di legge Boccassi-Palumbo è una conseguenza della stessa legge generale sulle ricorrenze festive, cade evidentemente l'unica obiezione pregiudiziale che si è elevata contro detto disegno di legge di iniziativa parlamentare.

Si potrebbe ancora osservare in linea generale che quando una conquista operaia sia così generalizzata nella applicazione da dimostrare che essa è espressione della coscienza e della

volontà della classe operaia, è molto più saggio — ed è anche nell'interesse della tranquillità sociale — codificarla con legge per le minoranze ancora escluse, che non affidarne l'estensione a singole controversie tra le parti interessate.

L'odierno progetto di legge dei senatori Boccassi e Palumbo reclama per il personale addetto all'assistenza degli ammalati la stessa riparazione che il Parlamento ha già fatto per il personale dello Stato.

È un atto di giustizia tanto più doveroso verso chi esercita, con devozione e sacrificio, una funzione di particolare responsabilità.

Pertanto il relatore non può che proporre l'accoglimento del disegno di legge nella formulazione proposta dai colleghi senatori Boccassi e Palumbo.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Esprimerò il mio pensiero in ordine a questo disegno di legge, libera poi la Commissione di prendere le decisioni che vorrà.

Nel primo comma dell'articolo unico del progetto è stabilito che nelle giornate non domenicali che siano dichiarate festive ad ogni effetto il personale in genere in servizio presso gli ospedali civili e psichiatrici è « libero dal servizio ».

Il secondo comma stabilisce, invece, che il personale infermieristico e quello addetto all'assistenza ausiliaria degli ammalati, che per ragioni inerenti all'esercizio deve tuttavia prestare servizio nelle suddette giornate, può recuperare la festività perduta entro i trenta giorni successivi.

Per quanto riguarda le singole norme si osserva:

1) la « libertà di servizio » sanzionata indiscriminatamente nel primo comma dell'articolo, e rafforzata dall'avversativo « tuttavia », contenuto nel successivo comma, dovrebbe applicarsi al personale in genere addetto agli ospedali civili e psichiatrici, compreso anche il personale sanitario. La dizione predetta non rispondente a quella usuale contenuta nella legge 27 maggio 1949, n. 260, in materia di lavoro festivo, potrebbe, in base ad una valutazione intrinseca, giustificata dall'interpretazione grammaticale e logica della norma in cui è contenuta, conferire alla norma stessa possi-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

68ª RIUNIONE (31 gennaio 1952)

bilità di applicazione, in contrasto con le esigenze tecniche fondamentali e le necessità assistenziali degli enti sanitari;

2) la ripartizione dei turni nelle giornate festive del personale infermieristico e di quello addetto alla assistenza ausiliaria degli ammalati, prevista nel secondo comma, entro i limiti determinati, specie nei piccoli ospedali, i quali non dispongono di un notevole numero di personale di immediata assistenza, potrebbe risolversi in definitiva in un danno per il personale stesso. D'altro canto è da rilevarsi che anche negli ospedali di prima e seconda categoria, la partecipazione ai turni non sempre può essere effettuata, indiscriminatamente, per tutta la massa degli infermieri, ma avviene nell'ambito più ristretto dei singoli reparti o delle specializzazioni.

Per quanto riguarda poi il complesso del provvedimento si conviene che, per gli enti pubblici non è opportuna la disciplina delle feste infrasettimanali attraverso un provvedimento legislativo; tali feste dovrebbero, invece, continuare a formare oggetto di disposizioni regolamentari da parte degli enti interessati.

Per queste ragioni, esclusivamente di carattere tecnico, pur consentendo con il relatore in un cordiale, sincero omaggio a questa categoria di lavoratori, mi dichiaro contrario al provvedimento proposto.

PALUMBO. Le osservazioni fatte dal Governo mi sembra non siano di carattere tecnico, ma di carattere formale. La legge dice che, se non è possibile per ragioni di servizio far godere le feste infrasettimanali agli infermieri, entro trenta giorni essi hanno diritto ad un corrispondente riposo e nel caso ciò sia impossibile al pagamento doppio della giornata festiva. Noi abbiamo proposto questo disegno di legge perchè questa categoria di benemeriti lavoratori, che agisce in un ambiente piuttosto disagiata, come i manicomi, gli ospedali in genere, è l'unica che non abbia avuto il riconoscimento delle feste infrasettimanali, feste che invece sono state riconosciute per i dipendenti da enti privati e parastatali, infatti gli infermieri della Previdenza sociale godono già delle feste infrasettimanali.

Siccome a questa ingiustizia si è già riparato con la legge n. 260 del 1947 per gli operai dello

Stato che non godevano, come gli operai delle industrie private di queste feste, e nel 1949 per i ferrovieri è rimasto escluso questo unico settore per cui noi chiediamo si provveda. E lo chiediamo con insistenza; proprio l'altro giorno l'onorevole Sottosegretario Del Bo, il quale ha dimostrato una preparazione profonda nel problema, diceva che il Ministero del lavoro ha il compito di riparare alle ingiustizie che nascono tra le varie categorie dei lavoratori, quando queste ingiustizie non sono affrontate dai sindacati. Questo è proprio il caso tipico e per questa ragione invito la Commissione ad approvare questo disegno di legge che ripara ad un'ingiustizia e ad una sperequazione esistente tra le varie categorie di lavoratori.

PISCITELLI. Da buon napoletano permettetemi di riferirvi un detto napoletano, a Napoli quando si considera una cosa assurda si dice: è l'ospedale che beneficia l'Annunziata. E questo perchè l'Annunziata è uno degli enti di beneficenza più ricchi d'Italia e si occupa dei figli di nessuno, gli ospedali invece sono sempre nelle condizioni economiche più disastrose. Questo è notissimo a tutti coloro che hanno avuto occasione di occuparsi degli ospedali in Italia, la questione ospedaliera non si è mai affrontata e la massima parte degli ospedali si regge, o sulla carità o sui sacrifici che si impongono alle famiglie dei disgraziati che sono ricoverati negli ospedali. Secondo la legislazione vigente in Italia quando qualcuno è ricoverato in ospedale la famiglia, anzi chiunque per il Codice civile sia obbligato agli alimenti, è tenuto a pagare le rette ospedaliere. Io quotidianamente mi trovo a sentire le giuste lagnanze di povera gente che, solo per il fatto di non essere iscritta nell'elenco dei poveri, viene eseguita per rette ospedaliere consumate dai parenti. Cosicché quando andassimo ad approvare questo disegno di legge verremmo ad aggravare ancora di più la condizione degli ospedali e per essi la condizione dei disgraziati parenti di coloro che sono ricoverati negli ospedali, perchè in definitiva è notissimo che quasi nessun ospedale si trova ad avere una quantità tale di personale che gli consenta di recuperare le giornate festive non fruita. Praticamente l'approvazione di questo disegno di legge andrebbe ad aggravare la situazione degli ospedali con il pagamento della doppia

giornata lavorativa e con il conseguente aumento delle rette ospedaliere. Quello che sono diventate le rette ospedaliere è qualcosa di veramente molto grave, io ho dovuto occuparmi delle amministrazioni provinciali, allora la retta ospedaliera era di 500 lire al giorno, in questi due anni è stata portata a 700, 750, ora si minaccia di portarla ad 800 lire, e non più tardi di domenica scorsa è venuto da me un povero disgraziato, che gestisce come operaio un forno il quale si è vista arrivare una ingiunzione di pagamento per 800.000 lire di rette ospedaliere consumate da una sorella che è ricoverata in un ospedale psichiatrico da molti anni.

Io vorrei non essere frainteso, vorrei che tutti quanti coloro che lavorano avessero una condizione di vita conveniente; ma il problema sta in questo che non tutto quello che si desidera si può tradurre in realtà e quando non c'è la possibilità economica di dare a tutti il trattamento desiderabile, dobbiamo rassegnarci a questa situazione, e non dobbiamo facendoci trascinare dal sentimento, creare dei vantaggi solo per alcuni a danno della maggioranza.

Per queste ragioni, non perchè sia contrario allo spirito di questo disegno di legge, non perchè non desideri che anche questa categoria abbia questo trattamento sono contrario a questo provvedimento.

MONALDI. Esprimerò il mio parere personale. Io vorrei eccepire all'amico Piscitelli che non posso accettare l'impostazione che egli ha dato, non accetto neppure l'impostazione dell'Alto Commissario. La questione degli ospedali, il lavoro, il finanziamento, sono al di fuori di questa discussione, laddove l'organizzazione difetta si ripara attraverso un'organizzazione migliore, è da anni che invociamo una nuova organizzazione sanitaria, non è questione di denaro, è questione di organizzazione. Io vivo costantemente in mezzo agli ospedali ed è questo l'unico scopo della mia vita ed allora posso dire con tutta franchezza che si tratta di una questione organizzativa. Va da sé che, fino a quando Napoli ha 3000 posti letto e ne copre 1300, mentre le cliniche private sono affollate al massimo di malati che non vengono trattati come negli ospedali, si deve parlare di difetto di organizzazione.

Noi dobbiamo porre semplicemente questa questione: il diritto alla festa infrasettimanale esiste o non esiste? Questo solo è il problema che si pone, per mia fortuna debbo dire subito che negli ospedali nei quali mi trovo il diritto alla festa infrasettimanale è riconosciuto a tutti senza discussione. Io credevo non esistesse questo problema, purtroppo avete dimostrato che esiste, e se questo problema esiste bisogna dargli una soluzione equa, quando vi è una festa vi è diritto al riposo. Va da sé che, tenendo conto della situazione particolare, delle esigenze particolari degli ospedali è doveroso anche dire: il servizio è al di sopra di quelle che sono le esigenze individuali ed allora, se l'ospedale non ha la possibilità di stabilire dei turni in maniera da assicurare il riposo nelle festività cosicchè gli infermieri siano obbligati a rimanere in servizio, parimenti però l'amministrazione ha l'obbligo di retribuirli.

D'altra parte mi domando: non vi è dubbio alcuno che i grandi ospedali già applicano questo sistema, posso assicurare che nell'ambito della Previdenza sociale le feste infrasettimanali sono regolarmente riconosciute, quindi penso che anche gli altri ospedali in via generale facciano così, se ce ne sono alcuni che non fanno così, si allineino.

Che carico verrebbe da ciò? Si tratta di 12 giorni all'anno come massimo, ma alcune di queste giornate possono cadere di domenica e quindi si ridurranno ulteriormente. Si tratta dunque di un sacrificio minimo per ogni amministrazione e quando si tratta di piccole amministrazioni sarà ulteriormente ridotto per il minor numero di dipendenti. Nell'ambito del corpo sanitario non esiste questa esigenza, nell'ambito impiegatizio non esiste solamente nei rapporti a giornate, vale per gli infermieri non qualificati per i portantini, perchè gli infermieri qualificati sono anche essi a stipendio. Si tratta di un carico economico così trascurabile che penso che il disegno di legge debba essere senz'altro accolto.

BOLOGNESI. Penso che i presentatori di questo progetto abbiano voluto ovviare ad una ingiustizia esistente oggi nei riguardi del personale ospedaliero. Io ho ascoltato attentamente la relazione del collega Momigliano il quale ha esaurientemente spiegato le ragioni per le

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

68ª RIUNIONE (31 gennaio 1952.)

quali crede necessario che la Commissione approvi questo progetto; ho sentito anche le ragioni dall'Alto Commissario nel dichiararsi contrario a questo progetto, ragioni, che, egli afferma, sono di carattere tecnico perchè il pagamento delle feste andrebbe a danno dello stesso personale. Neppure si possono accettare le ragioni addotte dal collega Piscitelli, perchè ammettendo il principio enunciato dal collega non so dove si potrebbe arrivare. Se a questo personale infermieristico si deve rifiutare il pagamento delle feste infrasettimanali perchè gli ospedali sono poveri, dovremmo ammettere il principio che i capitalisti non troppo grossi dovrebbero pagare salari diversi dai grossi capitalisti, ed allora gli impiegati dello Stato e degli enti locali, dato che i bilanci possono essere deficitari, dovrebbero avere degli emolumenti molto inferiori a quelli attuali. E che cosa risponderemo a questi lavoratori che vengono a reclamare il loro diritto? Che questo diritto loro non spetta perchè vi sono ragioni tecniche, e quando suggeriscono che queste ragioni tecniche si possono superare senza ledere il trattamento che si deve fare nei riguardi degli ammalati, noi dovremmo rispondere che non possiamo dare loro questo diritto riconosciuto a tutte le categorie di lavoratori italiani perchè gli ospedali nei quali prestano servizio sono poveri. Io penso che non si possano, in linea di principio, addurre queste ragioni, ecco perchè ritengo che la Commissione farà opera giusta nell'equiparare il trattamento di questi lavoratori a quello di tutti gli altri lavoratori riconoscendo loro il diritto alle feste infrasettimanali.

VENDITTI. Per i motivi esposti dal senatore Momigliano e dall'amico Monaldi voterò a favore del disegno di legge.

PISCITELLI. Dirò al collega Bolognesi che proprio il principio che a lui sembra assurdo a me viceversa sembra perfettamente accettabile. Egli dice che il capitalista più povero dovrebbe pagare meno i suoi operai, bisognerebbe intanto intenderci sul significato della parola capitalista, perchè tra coloro che hanno degli operai alle loro dipendenze ci sono oltre che gli industriali anche gli artigiani. Noi sappiamo che l'artigianato sta scomparendo giorno per giorno perchè con la nostra legislazione sociale abbiamo resa impossibile l'esistenza

dell'artigianato. L'artigianato va tramontando soprattutto perchè non può sopportare gli oneri della previdenza sociale, gli oneri dei contributi associati, queste sono le ragioni fondamentali per le quali l'artigianato perisce. Quando parlate di legge economica a che cosa vi riferite: alla legge economica o alla legge che andiamo facendo? Perchè bisognerebbe indagare se la legislazione ufficiale corrisponde esattamente a quelle che sono le leggi economiche, per leggi economiche non possiamo intendere le leggi formali, le leggi economiche sono quelle che determinano i costi di produzione, quelle che determinano i prezzi di scambio, come si formano queste leggi sarebbe lungo dire qui, il fatto è questo: che non è possibile produrre a un costo maggiore di quello a cui è possibile vendere, e siccome gli artigiani non hanno nessuna attrezzatura meccanica- tecnica per poter produrre a basso costo, se i salari vengono maggiorati del 50-60 per cento, si trovano nella impossibilità di andare avanti.

Anche per gli ospedali accade lo stesso. Nei grandi ospedali, come quelli che dirige l'amico Monaldi, vi è molto personale in modo che si possono fare dei turni, ma ciò non è possibile fare nei piccoli ospedali. Ora, quello che credo non si possa approvare è il principio unico perchè i principi unici travisano sempre la volontà del legislatore. Prego quindi i colleghi di voler riflettere su queste osservazioni che credo giuste e di decidere in conseguenza.

Praticamente noi dovremmo provvedere in via generale a mettere gli ospedali piccoli in condizioni finanziarie favorevoli, perchè questi piccoli ospedali sono poi quelli che stanno nelle zone più disagiate e più povere e in queste zone rappresentano l'unica risorsa per la povera gente: noi pertanto non dobbiamo aggravare questa situazione ma migliorarla.

BARBARESCHI. Io voterò questo disegno di legge per una ragione opposta a quella esposta dal collega Piscitelli. Faccio osservare che la questione delle feste infrasettimanali oltre che da una disposizione contrattuale è stata regolamentata dalla legge per i dipendenti dello Stato, ora, se c'è una categoria che esercita un compito tra i più delicati il più delicato, è certamente quella degli infermieri, pensare di rimandare alle trattative tra i sindacati e le amministrazioni un problema di tale genere

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

68ª RIUNIONE (31 gennaio 1952)

vorrebbe dire, in parecchi casi, andare a cercare motivo di agitazione tra una categoria che noi desidereremmo non avesse mai ragione di agitazione, perchè è indubbio che, qualunque agitazione che avviene tra il personale, ha una qualche ripercussione proprio nei confronti degli ammalati che hanno bisogno dell'assistenza. Ora, penso che le leggi della nostra Repubblica debbano far sì che proprio i pubblici servizi, e questo è un pubblico servizio, siano esclusi il più possibile dalle agitazioni, anticipando, noi legislatori previdenti, quel trattamento che questo personale ha il diritto di ottenerlo. Io ho delle esperienze in proposito di carattere personale di lunga durata, io so, per esempio, che in un servizio per lo meno delicato come quello dei pubblici trasporti fin dal 1912 ha giovato moltissimo una legge cosiddetta dell'equo trattamento, che fissava non una condizione speciale per le feste infrasettimanali, ma lo stesso trattamento che si faceva alle altre categorie e questa legge ha giovato moltissimo per far diminuire notevolmente le ragioni di agitazione in mezzo a questo personale.

Per queste ragioni voterò senz'altro questa legge convinto di giovare agli infermieri e alle amministrazioni degli ospedali e specialmente agli ammalati, perchè quando ci sono agitazioni, invece di spendere meno le amministrazioni degli ospedali finiscono per spendere di più.

D'ARAGONA. Io non voglio entrare in merito allo sviluppo dell'artigianato e alle ragioni per cui l'artigianato è in decadenza, credo che la questione dell'apprendistato abbia la sua ripercussione sulla decadenza dell'artigianato, ma credo sia uno degli elementi meno importanti di questa decadenza. Mi voglio proprio rivolgere a voi rappresentanti del Meridione che vi lamentate sempre perchè vi è una differenza di trattamento tra la gente del nord e la gente del sud; ma badate, non avete mai fatto un esame di coscienza per vedere se realmente questa situazione dipenda anche da voi? Il progresso ha le sue esigenze e se non si rispettano il progresso si arresta, ed è quello che è avvenuto per troppo tempo nell'Italia meridionale. Io lo so per esperienza personale, noi abbiamo fatto una quantità di esperimenti, perchè noi nel nord avevamo bisogno che gli operai del sud migliorassero le loro condizioni al-

trimenti arrestavano il nostro progresso, volevamo che gli operai del sud elevassero il loro tenore di vita, ma abbiamo trovato in voi tutte le opposizioni e non avete mai capito che se nel nord le industrie hanno avuto quello sviluppo questo è dovuto al movimento sindacale. Quali sono stati gli anni nel quale l'Italia ha avuto il maggior sviluppo dell'industria? Sono quegli anni che vanno dall'inizio del secolo alla guerra africana, sono gli anni delle maggiori agitazioni delle classi lavoratrici. Le agitazioni dei lavoratori agricoli, che pur venivano dopo le agitazioni dei lavoratori industriali, hanno obbligato l'agricoltura ad intensificare le proprie possibilità, l'hanno obbligata ad introdurre quei miglioramenti che prima non vi erano, e tutto questo è servito a dare al Paese una maggiore produzione agricola, ad elevare il tenore di vita dei lavoratori. Questa è la fase normale che hanno avuto tutti i paesi compresa l'Italia, e voi siete rimasti arretrati, dovete convincervi se volete che le vostre industrie, i vostri commerci, i vostri servizi pubblici possano avere un maggiore sviluppo, che bisogna forzarli, obbligarli a migliorare, perchè solo nei miglioramenti possono trovare la possibilità di far fronte a queste esigenze.

Io desidero per tutti i lavoratori le stesse condizioni. Ecco perchè, oltre tutte le altre ragioni voterò a favore del disegno di legge.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. I presentatori di questa proposta di legge hanno sollevato un problema indubbiamente delicato e interessante, ma bisogna riconoscere, grazie anche alle osservazioni del senatore Monaldi, che questo disegno di legge dal punto di vista economico e finanziario è assai modesto. Mi sembra che dobbiamo fare innanzi tutto alcune considerazioni di carattere giuridico.

Questi dipendenti degli ospedali, personale infermieristico in genere, perchè ritengo che a questa categoria si riferisca la proposta di legge, possono essere o dipendenti di ospedali privati o di ospedali pubblici. Se sono dipendenti di ospedali privati il loro rapporto di lavoro è stato regolato con contratto collettivo di lavoro. Per quanto riguarda le quattro grandi festività nazionali la legge 27 maggio 1949 attribuisce loro doppia retribuzione, per le altre festività la loro regolamentazione

deve essere affidata alle trattative in sede contrattuale. Per quanto riguarda gli ospedali dipendenti da enti pubblici, dal punto di vista giuridico-legislativo sembrerebbe logico che la loro condizione, essendo essi tutelati per le quattro grandi festività della legge del 1949, per le altre festività la loro condizione dovrebbe essere regolata dal regolamento. Per questo da un punto di vista giuridico, non mi sembra convincente la tesi dell'onorevole Barbareschi il quale ci ha ricordato che i dipendenti dello Stato sono tutelati per legge e che i dipendenti di questi ospedali esercitano un servizio molto delicato, altrettanto delicato. Io ritengo che la tutela garantita dalla legge ai dipendenti dello Stato non sia in funzione della delicatezza del loro servizio, ma la tutela degli impiegati dello Stato derivi da una condizione giuridica.

Io non sono qui per rinnegare quanto ho dichiarato nell'ultima riunione di Commissione e che l'onorevole Palumbo mi ha ricordato, cioè io non contesto che la legge debba intervenire quando vi siano situazioni di inferiorità sociale, di squilibrio, di forze tra di loro in contrasto, potremmo ampiamente discutere se per quanto riguarda i dipendenti degli ospedali vi sia questo squilibrio di forze, se i loro contratti di lavoro li tutelino o no efficacemente. Voglio solo aggiungere che quella mia osservazione di allora deve essere integrata da un'altra osservazione, che la legislazione, cioè, lo strumento legislativo, deve contemperare le rivendicazioni dei lavoratori con le condizioni sociali, e che, a quanto ha dichiarato l'Alto Commissario per la sanità, sembra che le condizioni sociali, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità di pagamento non consentano, non dovrebbero consentire il riconoscimento di questi nuovi diritti. Ho avuto piacere di ascoltare, da parte degli onorevoli che sono intervenuti, alcune osservazioni che danno particolare affidamento, e per quanto abbia sentito le osservazioni di carattere tecnico dell'Alto Commissario contrarie al progetto non mi irrigidirò nella mia opinione. La presentatrice di questo progetto di legge, l'onorevole Palumbo, ha avuto d'altra parte nei miei confronti apprezzamenti così gentili che mi limiterò a rimettermi alla Commissione.

PISCITELLI. Vorrei sapere perchè si fa differenza tra il personale salariato e quello a stipendio.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Trattandosi di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, poichè ho l'impressione che l'orientamento prevalente della Commissione sia quello di dar luogo a queste provvidenze nei confronti dei lavoratori, soprattutto appartenenti alle categorie infermieristiche, bisogna stare attenti a non incorrere in certi errori di formulazione. Propongo quindi che si dia incarico ai presentatori del disegno di perfezionare il testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni rinviamo di una settimana questo disegno di legge per consentire ai presentatori di formulare con più esattezza il testo dell'articolo unico.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« **Provvedimenti vari in materia di assegni familiari** » (N. 2080) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti vari in materia di assegni familiari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Grava.

GRAVA, *relatore*. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge ha il merito di segnare un altro passo avanti nella tutela e nell'assistenza dei nostri lavoratori dell'industria, del commercio e delle aziende artigiane, traducendo in norma positiva e cogente gli accordi già stipulati e conclusi dalle organizzazioni sindacali. È provato infatti che le organizzazioni sindacali precedono quasi sempre in questo campo l'opera del legislatore per la maggiore sensibilità che le anima. Il legislatore saggio viene poi a sancire quegli accordi e a tradurli in norme positive.

Ed è comprensibile che sia così perchè fino a quando non si è maturata e concretata nella coscienza popolare la necessità, o quanto meno l'opportunità, dell'affermazione di un principio o la stabilizzazione di una posizione giuridica, difficilmente potrebbe essere imposta con una disposizione di legge.

Il disegno di legge infatti aumenta gli assegni familiari nel settore dell'industria e del

commercio, aumento già conseguito dalle organizzazioni sindacali con accordi già stipulati. L'aumento è quello stabilito dall'articolo 1. Non capisco però perchè sia stato elevato a lire 21 per ciascun figlio e contemporaneamente sia elevata la misura del contributo, stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1951, n. 75, in lire 16,05, a lire 19,05 per i settori dell'industria e da lire 17,85 a lire 18,05 per il settore commercio ed altri. È stata abolita la percentuale dello 0,95 della retribuzione. Se vi interessa sapere come si sia formata la quota del contributo del 17,85 vi dirò che ci sono voluti tre decreti per arrivare a tanto; precisamente: il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1949, n. 11, per lire 0,95; il decreto 9 giugno 1950, n. 520, per lire 2, 3; il decreto istitutivo per lire 14,50.

Consentitemi a questo proposito onorevoli colleghi, che io, ancora una volta elevi la mia protesta contro la colluvie di leggi che si succedono e si modificano, che regolano il mondo del lavoro. Non vi dirò il numero di decreti e leggi e circolari che ho dovuto consultare per raccapazzarmi in questo *mare magnum* di disposizioni riguardanti gli assegni familiari, e non so se ne sono venuto a capo. Semplifichi, semplifichi onorevole Sottosegretario e avrà reso un grande servizio ai lavoratori e ai datori di lavoro.

Questo disegno di legge aumenta altresì notevolmente la misura degli assegni per il settore delle imprese artigiane, senza aumentare i relativi contributi. Giova ricordare che con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586, veniva istituita in seno alla Cassa unica degli assegni familiari una gestione, la ennesima gestione purtroppo, per le aziende artigiane.

Inutile dirvi le ragioni che consigliarono la istituzione di questa gestione autonoma perchè avrebbe sapore d'ironia. Si ravvisò infatti tale necessità per favorire le scarse possibilità contributive delle aziende artigiane. Ma poichè, all'atto della sua istituzione non si avevano dati precisi sul carico familiare dei lavoratori appartenenti al settore in esame, poichè era la prima esperienza che si faceva, si calcolò in via presuntiva questo carico e ad esso si commisurò il contributo del 127. In misura prudentiale, ma anche eccessiva perchè dalle ri-

sultanze della gestione si è visto che i contributi sono stati molto più numerosi di quelle che erano le aspettative. Risultò insomma che i contributi versati sono stati notevolmente superiori alle prestazioni erogate. Così chi prima percepiva lire 48 giornaliere per ciascun figlio ora ne percepisce 73, ferma restando la contribuzione del 127. Dobbiamo rallegrarci che, sia pure in ritardo, le giustificate richieste degli interessati per un doveroso adeguamento, siano state accolte con questo disegno di legge.

Altro notevole beneficio che questo disegno di legge apporta ai lavoratori è quello dell'aumento dei limiti di reddito oltre i quali non spettavano gli assegni familiari ai genitori del lavoratore. I quali limiti erano fissati dal decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479. Ora tali limiti vengono portati a lire 12 mila per entrambi i genitori. Non che rappresentano il fabbisogno vitale, ma insomma è qualcosa più di prima e il di più è sempre gradito.

Altro notevole vantaggio che il disegno di legge in esame apporta è quello che riguarda la estensione del diritto agli assegni familiari a tutti i parenti ed affini alle dipendenze del datore di lavoro, a condizione che non siano seco lui conviventi. La legge 6 agosto 1940, n. 1278 che istituiva la cassa unica degli assegni familiari dei lavoratori, escludeva nettamente la categoria dei lavoratori di cui si parla dal diritto agli assegni familiari. Senonchè per effetto di disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro in alcuni settori come per esempio in quello dell'industria, il diritto agli assegni venne riconosciuto a questi lavoratori, parenti ed affini, rimanendo però esclusi in altri settori. Ora il diritto viene esteso a tutti e viene così abolita una stridente sperequazione.

Con l'articolo 5 vengono devolute alla Cassa unica degli assegni familiari le attività e le passività derivanti dal servizio di liquidazione degli assegni familiari alle famiglie dei lavoratori italiani trasferiti in Germania e dei lavoratori italiani entrati in Francia.

Mi permetto infine di richiamare l'attenzione dell'onorevole Commissione sulla innovazione riprodotta dall'articolo 6 il quale estende anche ai figli degli operai i limiti di età del diritto agli assegni familiari portandoli fino ai 18 anni. Il collega della Camera ha detto: poi-

chè nel Settentrione, forse per effetto degli accordi sindacali conclusi, era praticata già la corresponsione degli assegni familiari, mentre questo non era avvenuto nell'Italia meridionale ora è troppo giusto che una legge equipari le due parti della penisola. Vorrei fare osservare che vi è un'altra ragione molto più importante, che noi con questa estensione ai 18 anni equipariamo i figli degli operai ai figli degli impiegati che con una disposizione di legge avevano un trattamento diverso.

Onorevoli colleghi pare a me che non si possa non prendere atto con soddisfazione delle provvidenze adottate con questo disegno di legge a favore dei lavoratori nel campo degli assegni familiari e io vi propongo di approvarlo di buon animo perchè è sempre gradito ciò che viene dato in più di quanto si aveva. Ciò invece che io non posso approvare e che anzi deploro è che la legislazione, nel delicato e difficile campo del lavoro, sia così caotica, confusa, farraginosa e così numerosa da non potersi controllare, e faccio perciò voti all'onorevole Ministro affinché questa venga semplificata in maniera da renderla accessibile a tutti gli interessati.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il relatore ha cominciato con un rimprovero e ha finito con un rimprovero, ma vorrei far presente che noi abbiamo raccolto solo un'eredità, siamo gestori provvisori e non sappiamo per quanto tempo ancora. Io posso assumere tuttavia un impegno personale, di proporre cioè al Ministro, il quale solo dovrà decidere, che si curi il coordinamento della legislazione in ordine agli assegni familiari, in maniera da renderla accessibile al proletariato italiano.

Per il resto mi rimetto completamente alla relazione del senatore Grava.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

A far tempo dal 1° luglio 1951, la misura degli assegni familiari in vigore per i settori dell'industria e del commercio e professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi è aumentata della seguente misura:

1° operai: lire 20 giornaliera per ciascun figlio e lire 9 giornaliera per il coniuge;

2° impiegati: lire 21 giornaliera per ciascun figlio e lire 9 giornaliera per il coniuge.

Con la stessa decorrenza l'aliquota di contribuzione prevista per il settore dell'industria dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1951, n. 75, è elevata, al netto del contributo dovuto per gli assegni familiari di caropane, al 19,05 per cento.

L'aliquota di contribuzione prevista per il settore del commercio e delle professioni e arti dalle tabelle C e G, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1949, n. 11, modificata con l'articolo 1, secondo comma, della legge 9 giugno 1950, n. 520, è elevata con la stessa decorrenza al 18,85 per cento.

L'addizionale stabilita dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1949, n. 11, è soppressa a decorrere dal 1° luglio 1951.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

(È approvato).

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° luglio 1951, la misura degli assegni familiari in vigore per il settore delle aziende artigiane della Cassa unica degli assegni stessi è aumentata di lire 25 giornaliera per ciascun figlio.

(È approvato).

Art. 3.

I limiti di reddito previsti dall'articolo 9, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, ai fini della corresponsione degli assegni familiari per i genitori a carico, sono elevati rispettivamente a lire 12.000 mensili per i due genitori e a lire 7000 mensili nel caso di un solo genitore.

FIORE. Mi sembra che questo articolo debba richiamare la nostra attenzione, perchè fin da quando vennero istituiti gli assegni familiari

X COMMISSIONE (Lav., emigr. prev. soc.)

68ª RIUNIONE (31 gennaio 1952.)

non vi era nessuna limitazione nella concessione di detti assegni ai genitori a carico, cioè non si parlava di reddito che i genitori dovevano avere come limite. La limitazione fu introdotta nel 1944 e lo stesso Istituto di previdenza sociale tenne conto, fino a un certo punto, di questo, infatti furono esclusi i redditi provenienti da pensioni di guerra e con circolare interna dell'Istituto di previdenza sociale si consentì, fino al limite di 10 mila lire, e così si potessero percepire gli assegni familiari. Non credo che in questo momento si possa stabilire un limite di 7.000 lire, ma che si debba elevare ad una cifra più congrua, per lo meno a 10-15 mila lire. Infatti quando padre e madre complessivamente hanno un reddito di 15 mila lire mi sembra che siano a carico del lavoratore. Questo emendamento dovrebbe essere accettato da tutta la Commissione dato il suo carattere di giustizia.

GRAVA, *relatore*. La questione sollevata dal collega Fiore ha preoccupato me e prima di me i colleghi della Camera. Non risponde ad esattezza quello che dice il collega Fiore, che prima del 1944 non ci fossero limitazioni perchè per il settore industriale tale limite era di 500 lire. Ora dal Ministro Rubinacci è stata promessa un'ulteriore rivalutazione di questo limite ragione per cui pregherei il collega Fiore di non insistere su questo emendamento, ed eventualmente, appena sarà approvata la legge sui pensionati della Previdenza sociale, prospettare anche questo problema. Se l'onorevole Fiore insistesse nel suo emendamento dovrei chiedere la sospensiva per poter fare i calcoli precisi sulla base di un coefficiente di rivalutazione.

FIORE. Dopo le dichiarazioni del relatore, con l'impegno assunto di rivedere i limiti, ritiro la proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 di cui è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

L'applicazione delle norme sugli assegni familiari è estesa a tutti i parenti ed affini del da-

tore di lavoro che prestano lavoro retribuito alle sue dipendenze e che non sono con esso conviventi.

PISCITELLI. Questo articolo serve a distruggere l'artigianato e a incrementare la frode, perchè quando si dice « tutti i parenti ed affini del datore di lavoro che prestano lavoro retribuito alle sue dipendenze e che non sono con esso conviventi » non si tien conto che l'artigianato va avanti con il lavoro dei genitori, dei figli degli affini in linea diretta, che non fanno famiglia in comune, ma che sostanzialmente hanno economia in comune. Ora, con l'approvazione di questo articolo o dovranno rinunciare a questa collaborazione a carattere familiare, o si avranno quelle frodi che sono comunissime per le quali si fa figurare un salario apparentemente molto modesto e si fruisce degli assegni familiari che superano di gran lunga i contributi che si pagano.

Parliamo con tanto entusiasmo di questa faccenda degli assegni familiari, in realtà quando si tratta dell'industria in genere non è il datore di lavoro che paga questi assegni familiari, perchè tutti quanti questi oneri di previdenza vanno a finire sui costi di produzione, invece per le piccole aziende quando è stato fatto l'obbligo di questa assicurazione sociale è avvenuto questo fenomeno che si sono licenziate tutte quelle persone di cui si poteva fare a meno. Altri invece hanno ridotto al minimo lo stipendio pagando il contributo in base ad uno stipendio apparente e percependo così degli assegni maggiorati.

Pertanto, per la situazione che si verrebbe a creare con questo articolo, credo che debba essere soppresso.

GRAVA, *relatore*. Io non posso che compiacermi per l'interesse che l'amico Piscitelli porta all'artigianato, dico però che non è minore la mia attenzione a questo settore. Infatti considerando la dizione dell'articolo si vede che si parla di datore di lavoro, ora, abolendo questa dizione, un grande industriale potrebbe prendere nella sua industria parenti ed affini e non pagare gli assegni familiari. Ora anche per l'artigianato coloro che lavorano hanno il diritto di avere gli assegni familiari perchè danno un reddito al datore di lavoro. Questo articolo vuole riferirsi a coloro che non hanno

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

68^a RIUNIONE (31 gennaio 1952)

provveduto all'assicurazione sociale perchè non l'hanno trovata conveniente.

PISCITELLI. Quando li avremo obbligati all'assicurazione o scioglieranno questa solidarietà a carattere familiare, ovvero faranno figurare un salario bassissimo e si procureranno vantaggi che nascono da questa assicurazione.

GRAVA, *relatore*. Non è possibile far figurare salari bassissimi perchè vi sono dei salari stabiliti per contratto. Ragione per cui ritengo che con questo disegno di legge se si volesse abrogare l'articolo 4 si verrebbero a favorire i grandi datori di lavoro e non i piccoli per cui prego l'onorevole Commissione di respingere eventualmente l'emendamento che verrà proposto dal collega Piscitelli.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

PISCITELLI. Insisto nella mia proposta di soppressione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'articolo 4 di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Sono devolute alla Cassa unica degli assegni familiari:

a) le attività e le passività derivanti dal servizio di liquidazione degli assegni familiari alle famiglie dei lavoratori italiani trasferiti in Germania;

b) le spese di amministrazione inerenti al servizio per il pagamento degli assegni familiari alle famiglie dei lavoratori italiani emigrati in Francia.

(È approvato).

Art. 6.

Fermo restando il disposto dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, il limite di età di 14 anni previsto per gli assegni fami-

liari per i figli dei prestatori d'opera aventi la qualifica di operaio è elevato a 18 anni nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio e professioni e arti, del credito, della assicurazione e dei servizi tributari appaltati della Cassa unica degli assegni familiari, qualora i figli stessi, salvo quanto è previsto dall'articolo 13 del citato decreto legislativo, siano conviventi con i genitori e a loro carico e non svolgano attività comunque retribuita.

È stato presentato da parte del senatore Fiore un articolo aggiuntivo da inserirsi dopo l'articolo 6, tendente ad estendere le disposizioni relative agli assegni familiari al personale degli istituti di istruzione e di educazione dipendenti da enti ecclesiastici.

FIORE. Sono stato mosso a presentare questo articolo aggiuntivo da una situazione diffusa in tutto il Paese, ma che si presenta particolarmente grave nel Meridione. Noi abbiamo una serie di istituti di istruzione privati, che hanno alle loro dipendenze dei salariati per i servizi. Ora, a quanto mi consta, in forza di una disposizione interna del Ministero del lavoro, si sono autorizzati questi istituti a non pagare ai loro dipendenti gli assegni familiari. Non è questa la sede adatta per parlare degli stipendi che vengono corrisposti a questi dipendenti. Quando vi dico che vigono stipendi per insegnanti di 4.500, 5.000 lire al mese, e per bidelli di 2.000 o 3.000 lire al mese, penso che voi possiate valutare la situazione. Ma, a parte questo, sarebbe bene che almeno essi potessero avere quegli assegni a cui hanno diritto tutti gli altri lavoratori. È il minimo che possiamo domandare. Mi pare una richiesta giusta e mi pare anche di essere nei limiti del provvedimento che discutiamo.

GRAVA, *relatore*. Posso anche essere d'accordo con il senatore Fiore: in generale, senza entrare nel merito, è indubbia l'esiguità dei salari di certi istituti privati. Però debbo osservare che in questa legge non si fa che tradurre in una norma positiva e cogente l'obbligo degli aumenti degli assegni familiari limitatamente a tre categorie determinate, e cioè: i lavoratori del commercio, i lavoratori dell'industria ed i lavoratori delle altre imprese artigiane. Se si volesse accogliere l'articolo aggiuntivo del senatore Fiore, usciremmo dall'ambito del prov-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

68ª RIUNIONE (31 gennaio 1952)

vedimento. Bisognerà pure affrontare il problema, ma in altra sede. In proposito ricordo che già in campo sindacale sono in corso accordi e trattative, ma non è certamente questo il campo per risolvere la questione.

D'altra parte è mio dovere far presente che i salariati alle dipendenze di terzi, non in forza di questa legge, ma per altre leggi, hanno diritto ad avere gli assegni familiari. Se essi non li richiedono, non sarà certo questo articolo aggiuntivo che li farà beneficiare degli assegni. Il diritto esiste già, non hanno altro da fare che richiederne l'applicazione.

Per quanto riguarda l'altro lato della questione, entro in questo delicato tema per esprimere un mio parere personale: non è lecito, a mio avviso, che un professore insegni in un istituto privato, percependo, come compenso 14.000 lire mensili; voi dite addirittura 4.000. La cosa non è ammissibile, anche se, astrattamente, si possa pensare che vi siano taluni che insegnino per passione, o per favorire un determinato istituto.

Ad ogni modo non è questa la sede per affrontare il problema, e prego il collega Fiore di ritirare il suo articolo aggiuntivo.

VENDITTI. Per quanto ammetta la fondatezza della proposta del collega Fiore, associandomi alle parole del relatore, non vedo come l'articolo aggiuntivo proposto possa inserirsi in questo disegno di legge, tanto più che esso sarebbe legislativamente superfluo. Infatti, se vi è una legge che stabilisce l'obbligatorietà degli assegni familiari, non v'è circolare ministeriale che possa prevalere.

Purtroppo il problema è aperto: non posso, anche per un personale ricordo, esimermi dal deplorare ancora una volta questo sfruttamento degli insegnanti da parte degli istituti privati. Debbo anzi, a questo proposito, far presente che nella riforma della scuola — che non so che sorte avrà — c'è uno specifico articolo che determina gli stipendi anche per i professori dipendenti da enti privati.

Invito il collega Fiore a ritirare il suo emendamento e dichiaro che, se egli lo mantenesse, voterei contro.

FIORE. Prima di dichiarare se insistere o meno, rivolgo una domanda precisa al rappresentante del Governo. Le consta che ci sia una disposizione del Ministero del lavoro che esenta questi istituti dalla corresponsione degli assegni familiari?

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il relatore ha già ricordato le disposizioni cogenti che vigono in materia. Non potrei negare formalmente che fra le molteplici circolari ne esiste una del tenore ricordato dal senatore Fiore. A me non consta che una qualunque disposizione del genere esista. Ad ogni modo, anche se esistesse, non avrebbe nessun valore perchè non varrebbe a modificare una disposizione di legge, che solo un'ulteriore legge può modificare.

FIORE. Dichiaro di ritirare il mio emendamento, riservandomi di proporre il problema nuovamente in altra sede.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6 di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed ha effetto, salvo quanto è previsto dagli articoli 1 e 2, dal primo periodo di paga avente inizio nel mese successivo a quello della sua pubblicazione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,15.